



Professionisti Associati
Prato

Prato, 7 febbraio 2019

Lettera informativa n. 4/2019

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

OGGETTO: CONCOMITANZA DI SCADENZE IVA PREVISTE PER IL 28 FEBBRAIO 2019

Il 28 febbraio 2019 sono ad oggi previste **le concomitanti scadenze di ben tre adempimenti IVA;** in particolare entro tale data dovranno essere presentate in via telematica:

1. la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, c.d. **spesometro**, relativa al **secondo semestre 2018;**
2. la comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche IVA** per il **quarto trimestre 2018;**
3. la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, c.d. **esterometro**, riferito al mese di **gennaio 2019.**

Mentre sia la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sia la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA risultano adempimenti già effettuati nel passato, e con riferimento ai quali si rimanda alle nostre precedenti Lettere informative per maggiori dettagli, completamente nuovo risulta il c.d. **esterometro**.

In particolare l'obbligo di invio della nuova comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le **operazioni rese o ricevute a o da soggetti non stabiliti in Italia.**

Sono **esonerati** da tale comunicazione coloro che sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica; trattasi in particolare di:

- i contribuenti in regime “di vantaggio” e in regime “**forfetario**”;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti passivi che hanno optato per il regime 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell'ambito della propria attività commerciale;
- coloro che sono **tenuti all'invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria** (farmacie, medici, eccetera); si noti che, in tale ipotesi, l'esonero è limitato al solo periodo d'imposta 2019 e alle sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS.

La trasmissione telematica dovrà essere effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero, per i documenti ricevuti, a quello della data di registrazione del documento ai fini della liquidazione dell'IVA.

La comunicazione è **facoltativa** per tutte le operazioni per le quali:

- è stata emessa una **bolletta doganale**, oppure
- siano state **emesse** o ricevute **fatture elettroniche** per mezzo del sistema di interscambio SDI (in tal senso si rammenta la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate con controparti non residenti, proprio al fine di evitare la trasmissione mensile dell'esterometro).

Salvo eventuali proroghe, quanto mai in questo caso opportune, considerata la sovrapposizione dei vari adempimenti, e tenuto conto delle **frequenti problematiche tecniche** nella trasmissione telematica dei *file* ministeriali che si sono riscontrate in occasione dei precedenti invii, si invitano coloro che provvedono autonomamente all'elaborazione della contabilità aziendale e che intendono affidare allo Studio l'incarico della trasmissione in telematico a far pervenire i *file* conformi ai tracciati ministeriali entro e non oltre

- il **14 febbraio 2019** per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA per il quarto trimestre 2018
- il **19 febbraio 2019** per quanto riguarda il c.d. spesometro e il c.d. esterometro.

al seguente indirizzo email: **rosati.f@professionistiassociati-prato.com**.



Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati